

Requisiti dei soci da D.C.C. 284/92

(così riportati nella D.C.C. n. 80 del 26.03.98: Disciplinare di svincolo...)

f) la dichiarazione che gli acquirenti sono in possesso dei requisiti previsti dalla delibera C.C. n. 284 del 5.11.1992, di seguito elencati:

f1) abbiano cittadinanza italiana;
o siano cittadini di stati membri della Comunità Economica Europea che risiedono in Italia e che svolgono un'attività di lavoro autonomo o dipendente in maniera stabile;
o siano cittadini stranieri residenti in Italia da almeno cinque anni che dimostrino un'attività lavorativa stabile;

f2) abbiano la residenza o esercitino l'attività lavorativa esclusiva nei Comuni della Provincia di Prato salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero;

f3) non siano, essi o i costituenti il proprio nucleo familiare, titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi adeguati alle esigenze del nucleo familiare stesso nei Comuni della Provincia di Prato. E' adeguato all'alloggio di cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13, primo, secondo, terzo e quarto comma della legge 27.7.78, n° 392, sia inferiore a 45 mq. per un nucleo familiare composto di 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq. per un nucleo di 3-4 persone, non inferiore a 75 mq. per un nucleo di 5 persone, non inferiore a 95 mq. per un nucleo di 6 persone ed oltre;

f4) non siano, essi o i costituenti il proprio nucleo familiare, titolari dei diritti di cui al precedente punto f3) su uno o più alloggi, anche sfitti, ubicati in qualsiasi località il cui canone di locazione, determinato ai sensi della legge 27.7.78 n° 392, sia superiore, dedotte le spese nella misura del 25%, a 3.000.000 di lire annue;

f5) non abbiano già ottenuto, a qualsiasi titolo, contributi per l'acquisto, la costruzione o il recupero di alloggi, ovvero abbiano ottenuto, in qualsiasi parte del territorio nazionale, l'assegnazione in uso, in abitazione, in proprietà o con patto di futura vendita di altri alloggi, costruiti con il concorso od il contributo dello Stato, delle Regioni, delle Provincie o dei Comuni o di Enti Pubblici, o con i mutui di cui alla Legge 10.8.1950, n° 715;

I requisiti di cui alle lettere f3), f4), ed f5) devono essere posseduti dall'acquirente e dagli altri componenti il nucleo familiare al momento del contratto di compravendita.

Il nucleo familiare è individuato ai sensi dell'art. 5 secondo comma della legge regionale 4.5.89 n° 25 ed eventuali sue modifiche.